

Albi & mercato. Il regolamento atteso in «Gazzetta Ufficiale» stabilisce le regole per le realtà aperte agli iscritti in Ordini

Società, la scelta spetta al cliente

L'assistito incarica uno dei professionisti oppure esprime il dissenso in tre giorni

Angelo Busani

Società tra professionisti (Stp) al via: dopo la registrazione del decreto ministeriale da parte della Corte dei conti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 marzo) si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento che disciplina l'esercizio in forma societaria delle professioni "ordinistiche".

Il regolamento delle Stp tratta varie materie: l'informativa del cliente e lo svolgimento dell'incarico da parte della Stp, il divieto di partecipazione a una pluralità di Stp, le caratteristiche dei soci di capitale, l'iscrizione nel Registro delle imprese, l'iscrizione della Stp all'Ordine professionale, la responsabilità disciplinare delle Stp.

TRASPARENZA

Comunicazione scritta sull'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse e sull'elenco dei non professionisti

La Stp deve precisare per iscritto al cliente che egli ha il diritto di pretendere lo svolgimento da parte di un determinato professionista dell'incarico professionale e che, in mancanza di scelta, l'incarico potrà essere eseguito da uno qualsiasi dei soci della Stp. Con la precisazione che:

a) il professionista può avvalersi di ausiliari e che egli, «in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili» può avvalersi di sostituti (il cliente deve comunque essere informato, con facoltà di esprimere il proprio dissenso entro tre giorni);

b) la Stp deve consegnare al cliente l'elenco dei soci professionisti, con l'indicazione dei titoli delle qualifiche professionali.

Sempre per iscritto, la Stp deve comunicare al cliente l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento. A tal fine, la Stp deve consegnare al cliente l'elenco dei soci non professionisti.

Il regolamento dispone che il divieto di partecipazione (sia da parte dei soci professionisti che dei soci di capitale) a una pluralità di Stp riguarda sia le società mono-professionali che le società multi-professionali.

Non può partecipare come socio a una Stp la persona fisica o la società i cui amministratori:

a) non abbiano i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la Stp è iscritta (non ha comunque i requisiti di onorabilità chi abbia subito l'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali);


b) abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione (salvo che non sia intervenuta riabilitazione);

c) siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari.

Le Stp vengono iscritte in una "sezione speciale" del Registro delle imprese e in una "sezione speciale" degli Ordini cui appartengono i soci professionisti. La società multi-professionale si deve iscrivere nell'Ordine corrispondente all'attività professionale dichiarata come prevalente.

Ferma restando la responsabilità disciplinare individuale del socio professionista, secondo le regole dell'Ordine al quale egli appartiene, la Stp risponde disciplinarmente secondo le regole deontologiche dell'Ordine cui essa è iscritta.

Le regole



01 | INCARICO PROFESSIONALE

Il cliente della Stp ha diritto di pretendere l'esecuzione della prestazione professionale da parte di un determinato professionista

02 | ELENCO DEI PROFESSIONISTI

Deve fornire la Stp al cliente per permettergli il diritto di scelta

03 | INFORMAZIONE DEL CLIENTE

La Stp deve informare il cliente che, in mancanza di scelta, l'incarico professionale potrà essere eseguito da uno qualsiasi dei soci della Stp in possesso dei requisiti per

l'esercizio dell'attività professionale

04 | AUSILIARI E SOSTITUTI

Il professionista può avvalersi, ma il cliente ha diritto di dissenso, da esercitare in forma scritta entro tre giorni

05 | CONFLITTO DI INTERESSE

La Stp deve dichiararlo per iscritto al cliente

06 | ELENCO DEI SOCI DI CAPITALE

La Stp deve fornire al cliente per permettergli di verificare eventuali conflitti di interesse

07 | ONORABILITÀ

Devono possederla tutti i soci

di capitali e gli amministratori delle società socie della Stp

08 | DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A UNA PLURALITÀ DI STP

Vale sia per tutti i soci della Stp, sia mono che multi professionali

09 | PUBBLICITÀ

La Stp deve iscriversi al Registro delle imprese

10 | DEONTOLOGIA

La Stp si iscrive all'Ordine professionale cui appartengono i suoi soci professionisti. La Stp multiprofessionale si iscrive presso l'Ordine professionale "prevalente"

Le questioni aperte. Incertezze anche sul sistema previdenziale

Regime fiscale da chiarire

Con la vigenza del regolamento sulle Stp ha compiuto il procedimento, inaugurato con l'articolo 10 della legge 183/2011, con il quale si ammette che le attività professionali collegate possano essere svolte, in forma collettiva, oltre che sotto forma di associazioni professionali, anche sotto la specie della società professionale.

Non mancano, però, le "ombre": se infatti la cornice legislativa è completata sotto il profilo civilistico, restano aperti diversi fronti che ostacoleranno l'opzione per la forma societaria.

Anzitutto il regime fiscale, in quanto resta indeterminato il si-

stema di tassazione del reddito prodotto dalla Stp. La legge non dice nulla, per cui la risposta ovvia sarebbe essere quella secondo cui la Stp dovrebbe essere un soggetto Ires, titolare di un reddito di impresa che determina il proprio imponibile tassando i ricavi (senza subire ritenute d'acconto) e deducendo i costi secondo il principio di competenza (e non di cassa, come accade per professionisti individuali e associazioni professionali). Ma con questo quadro contrasta il fatto che la recente legislazione in tema di società tra avvocati prevede la considerazione del reddito di queste so-

cietà quale reddito di lavoro autonomo e pertanto determinato secondo il principio di cassa. Se però così fosse, si avrebbe una "creatura" con organizzazione societaria e tassazione professionale e quindi con le conseguenti difficoltà gestionali, non fosse altro per la inusualità della situazione; e pertanto vi sarebbe un chiaro incentivo a preferire l'utilizzo della più semplice struttura dello studio associato, che resta praticabile.

Anche il quadro della contribuzione previdenziale è enigmatico. Da un lato, vi è la considerazione che il reddito d'impresa non ha parentela con la previ-

denza dei professionisti; d'altro lato, la normativa delle società tra avvocati anche in questo caso indica il percorso, assoggettando la società al regime previdenziale dei professionisti, con il problema che anche il socio di capitali dovrebbe "soportare" la contribuzione previdenziale senza però poterne beneficiare.

Inespresso resta anche il tema delle società multi-professionali tra i professionisti le cui leggi professionali hanno finora dettato previsioni di incompatibilità. Non è chiaro se queste norme resistano o se le nuove norme che dispongono la multiprofessionalità senza fare distinzioni valgono quale abrogazione delle pregresse discipline di incompatibilità.

A. Bu.

Privacy & web. Trattamento illecito di dati

Lo scopo di lucro non indica il dolo per il provider

Alessandro Galimberti

MILANO

Nel reato di trattamento illecito di dati personali via web non c'è spazio per una responsabilità in concorso a titolo omissivo del prestatore di servizi, né l'eventuale finalità di profitto dello stesso Isp (internet service provider) può integrare il «dolo specifico» richiesto dal Dlgs 196/03.

Con questi due passaggi, parte della lunga motivazione che assolve tre manager di Google, la Corte d'Appello di Milano ha fissato nuovi parametri nel delicato scenario del rapporto tra gli utenti/editori digitali e i titolari dei diritti lesi.

Il caso è quello ormai notissimo del video caricato su Google Video (poi assorbito dal marchio Youtube) da un gruppo di minorenni nel 2006, con il quale veniva dileggiato e offeso un compagno di scuola affetto da una grave forma di autismo. In primo grado il tribunale di Milano - competente in virtù della sede italiana di Google - aveva assolto gli imputati dal reato di diffamazione, condannandoli però per il trattamento illecito dei dati personali sensibili della vittima («al fine di trarne profitto»).

Una condanna, questa, ottenuta modificando l'accusa iniziale (aver «omesso una preventiva sorveglianza sui contenuti immessi in rete dagli utenti» web) con quella di non aver predisposto «una corretta puntuale e doverosa informazione agli utenti delle norme poste a tutela della privacy» (articolo 13 Dlgs 196/03). La questione però, secondo la Corte milanese, è che la titolarità del trattamento dei dati personali non può essere scaricata - mancando nelle leggi vigenti una norma simile - sulle spalle dell'Isp, che non è neppure obbligato da nessuna nor-

ma «rendere doto l'utente circa l'esistenza e i contenuti della legge della privacy». Secondo i giudici «trattare un video non può significare trattare il singolo contenuto, conferendo ad esso finalità autonome e concorrenti con quelle perseguite da chi quel video realizzava» e quindi spetta al titolare del trattamento (che è l'utente uploader, e nessun altro) acquisire il consenso al trattamento dei dati personali - conclusioni tra l'altro condivise dalla Corte di giustizia Ue. Quanto al ruolo dell'Isp, non gli si può chiedere di «operare un giudizio semantico sulla valutazione dei fini di un video», giudizio che non è nemmeno relegabile a un proce-

TITOLARITÀ UNICA

La responsabilità dell'immissione in rete ricade solo sull'utente che carica le informazioni protette

dimento informatico. Infine, sull'elemento soggettivo del reato, l'Appello censura la «confusione» in cui è caduto il tribunale di Milano tra il concetto di «dolo specifico» e quello di «finalità di profitto». Il secondo è infatti palesemente lecito e «non può essere assunto a prova della sussistenza» del primo. Dolo che ancor più andrebbe escluso dalla certezza della mancata conoscenza all'origine, da parte degli imputati, del contenuto del filmato e delle violazioni tramite quello perpetrato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il testo della sentenza www.ilssole24ore.com/norme/documenti

Lavoro. Circolare dello Sviluppo Economico

Per la meccatronica start up in continuità

Alessandro Selmin

Con la circolare n. 3659 dell'11 marzo il ministero dello Sviluppo Economico fornisce interpretazione della legge 224/12, entrata in vigore il 5 gennaio scorso, che agevola la trasformazione delle attuali officine di meccanica/motoristica e di elettrauto in officine di meccatronica (si veda Il Sole 24 Ore, 8 gennaio).

Obiettivo della circolare è duplice: non causare interruzioni di attività alle officine dei due settori; consentire la nascita di nuove imprese anche se in questa prima fase la normativa non è a regime.

Come sempre accade per le attività d'impresa per cui sono richiesti requisiti soggettivi e/o oggettivi per l'avvio, il primo ostacolo sono i requisiti pro-

del Ministero per una interpretazione sistematica e proporzionata alla finalità della legge è lodevole; sarà però impossibile garantire comportamenti uniformi nelle 105 Camere di Commercio e nelle 105 Commissioni per l'Artigianato.

La circolare risolve anche casi specifici. Anzitutto quello di chi ha operato come titolare o responsabile tecnico di aziende cessate nell'ultimo triennio: può riprendere l'attività, con le agevolazioni previste, se riesce a dimostrare il livello di qualificazione dell'esperienza precedente. Viene poi precisato che in caso di trasferimento dell'azienda in altra provincia, l'impresa continua avvalendosi dei precedenti requisiti.

Il principio della continuità vale anche nei casi di trasformazione della natura giuridica dell'impresa, di fusione e di scissione. A un'interpretazione letterale della legge risulta che nuove imprese di meccatronica non possono sorgere, salvo che, come ricordato, chi apre non abbia già requisiti ed esperienza adeguati.

Il Ministero è però consapevole che i nuovi corsi per la specializzazione meccatronica saranno operativi nelle Regioni solo tra mesi e con la circolare ripristina provvisoriamente la precedente normativa. Precisa che dal gennaio si possono avviare officine per sola meccanica/motoristica o solo elettrauto purché le persone che vi operano - e siano abilitate secondo le regole precedenti - si impegnino ad aggiungere l'abilitazione alla meccatronica (entro un termine congruo), che però dipende dai tempi delle Regioni. La scelta del Ministero è importante soprattutto per garantire le officine che avviano l'attività a seguito dell'acquisizione di una azienda già operante; viene così salvaguardato un patrimonio aziendale che è fatto di beni ma anche di qualificazione professionale.

fessionali dell'imprenditore o del suo responsabile tecnico. Il Ministero chiarisce che un titolo scolastico a suo tempo presentato, per esempio, da una persona che ha aperto una attività di elettrauto può essere utilizzato anche per ottenere la qualificazione di officina meccatronica se le materie scolastiche sono coerenti con questa nuova specializzazione. Inoltre, anche una persona che oggi lavora in una officina qualificata per meccanica/motoristica potrebbe comprovare la conoscenza della meccatronica, perché da tempo, in parecchie officine, i lavori di motoristica ed elettronica sono inscindibili.

In questi casi il titolare e il responsabile tecnico possono evitare la frequenza dei nuovi corsi di meccatronica che le Regioni dovranno avviare. Lo stesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24 ORE ON DEMAND

La giurisprudenza a consumo.

Paghi solo ciò che usi.

1 DOCUMENTO	€ 5,00
4 DOCUMENTI	€ 15,00
15 DOCUMENTI	€ 50,00
25 DOCUMENTI	€ 75,00
50 DOCUMENTI	€ 100,00

24ORE ON DEMAND è il servizio di consultazione a consumo di documentazione giuridica del Sole 24 ORE. 24ORE ON DEMAND è fruibile in qualsiasi luogo e in ogni momento, il servizio mette a disposizione oltre 250.000 documenti: la giurisprudenza della Corte di Cassazione e i contributi d'autore sui temi più attuali e dibattuti.

Scopri 24 ORE ON DEMAND su www.24oreondemand.ilssole24ore.com

GRUPPO 24ORE

Contenzioso fiscale. Contraddittorio da rispettare

Ricorso ammissibile anche senza procura

Giorgio Confente

Il ricorso è valido anche se la procura non è stata allegata. Questo è l'importante principio di diritto stabilito dalla Commissione tributaria regionale di Palermo (sentenza 59/16/13 depositata il 20 febbraio 2013), che ha definito «provvedimento abnorme» la sentenza 384/04/2012, della Ctp di Siracusa.

Un lavoratore autonomo presenta ricorso contro un accertamento dell'agenzia delle Entrate, che ha rettificato i ricavi dichiarati sulla base di indagini sui conti correnti bancari. La Ctp, senza entrare nel merito, respinge il ricorso dichiarandolo inammissibile perché «la procura è stata redatta su un foglio a parte, non numerato in progressione alle pagine del ricorso e non materialmente congiunto all'atto». In sostanza il ricorso sarebbe inammissibile perché relativo a una categoria di procedimento per il quale è necessaria la presenza di un avvocato, di un commercialista o di altri difensori tecnici autorizzati ad assistere i contribuenti nel contenzioso tributario.

Secondo la Commissione regionale di Palermo, invece nel dichiarare inammissibile il ricorso è stato violato il "principio del contraddittorio" dell'articolo 101 del codice di procedura civile, norma impone al giudice di assegnare alle parti un termine, tra 20 e 40 giorni, per deposito memorie, se una questione essenziale per la decisione della causa è rilevata d'ufficio, dagli stessi giudici che devono emettere la sentenza.

Secondo il condivisibile parere dei giudici della Commissione regionale, l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata solo in casi estremi, in armonia con il principio del diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione, secondo il quale «la difesa è diritto inviola-

bile in ogni stato e grado del procedimento».

Di conseguenza, nel rispetto del giusto processo e nel rispetto del cittadino, i giudici devono applicare la sanzione della inammissibilità del ricorso o dell'appello solo quando sono lesi profili di sostanza e non questioni formali.

Nel caso specifico la questione era semplicemente un fascicolo processuale disordinato, ma contenente tutti i documenti (compresa la procura) necessari per la decisione della causa. Ma la vicenda in questo caso non ha trovato una conclusione definitiva perché il giudizio riparte nuovamente, essendo stato rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in "diversa composizione".

CTR PALERMO

Per arrivare a una pronuncia di inammissibilità i giudici devono indicare una mancanza essenziale per la decisione

Questa vicenda conferma che il contenzioso è diventato una sorta di "gioco dell'oca", con i contribuenti quasi sempre costretti a fare i tre gradi di giudizio, prima la commissione tributaria provinciale, poi quella regionale e, infine, la Cassazione.

Addirittura, in questo caso, i gradi di giudizio rischiano di essere cinque perché la Commissione provinciale (primo grado) non ha esaminato il merito dell'accertamento, essendo limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Questo ha costretto i giudici regionali (secondo grado) a far ripartire nuovamente il processo, per assicurare alle parti i previsti tre gradi di giudizio anche sulle questioni del merito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA